



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

PROVINCIA B T

IMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Originale Deliberazione di Giunta Comunale

<p>N. <u>36</u> del Reg.</p> <p>Data: <u>13 / 3 / 2017</u></p>	<p>Oggetto: Tributi minori. Determinazione tariffe anno 2017.</p>
--	--

L'anno duemiladiciassette, il giorno 13 del mese di marzo, alle ore 17,30 e ss., nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
BOTTARO	Avv. Amedeo	SINDACO- PRESIDENTE	x	
BOLOGNA	Ing.Raffaella	ASSESSORE		x
CAPONE	Arch.Giovanni	ASSESSORE	x	
CILIENTO	Dott.ssa Debora	ASSESSORE	x	
D'AGOSTINO	Dott.ssa Ivana	ASSESSORE		x
DE MICHELE	Dott.Giuseppe	ASSESSORE	x	
DI GREGORIO	Avv.Michele	ASSESSORE	x	
DI LERNIA	Dott.Felice	ASSESSORE	x	
DI GIFICO	Avv.Carmelina	ASSESSORE	x	
LIGNOLA	Dott.Luca	ASSESSORE	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale

dott.Carlo CasalinoIl Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 8Assessori, ed assenti n. 2 Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Vista la proposta a firma del Dirigente della 2^a Area Dott. Angelo Pedone, con il visto dell'Assessore al ramo Dott. Luca Lignola, munita dei prescritti pareri tecnico-amministrativi e contabili.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che il comma 169, comma 1, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 299 del 27 dicembre 2006, stabilisce che *"gli enti deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. [omissis]"*;
- che il Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 - Milleproroghe - che ha previsto lo slittamento al 31 marzo 2017 dei termini per l'approvazione dei bilanci di previsione (art. 5, co. 11) degli enti locali;

RICHIAMATO:

- a. il comma 30 dell'art. 77 bis della Legge 6 agosto 2008 n. 133, di conversione, con modifiche, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, pubblicata sul S.O. n. 196 alla Gazzetta Ufficiale del 21/08/2008 n. 195, del seguente tenore: *"Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)"*;
- b. nonché, il comma 123 dell'art. 1 della Legge 12/12/2010 n. 220, del seguente tenore: *"Resta confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) [omissis]"*;
- c. l'art. 1 comma 11 del D.L. 138/2011 così come convertito dalla legge 148/2011 che prevede che la sospensione di cui ai punti precedenti non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- d. l'art. 1 comma 26, della Legge 28/12/15 n. 208 che prevede la sospensione dell'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicati per l'anno 2015. Il blocco della leva fiscale non si applica alla Tari, alle entrate non tributarie, agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto. Il blocco riguarda anche il potere di istituire nuovi tributi, l'eliminazione o la riduzione di agevolazioni;

VISTI:

- il Capo II del D.lgs. 15/11/1993 n. 507, che disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- il Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 del 13/04/2007 esecutiva ai sensi di legge;
- il Capo I del D.Lgs. 15/11/1963, n. 507, che disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

- il D.P.C.M. 16/02/2001 (g.u. 17/04/2001, n. 89) con il quale sono state modificate le tariffe d'imposta per l'effettuazione della pubblicità ordinaria per metro quadrato e per anno solare, di cui all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 507/1993;

VISTE le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 44 del 29/04/2010 e n. 71 del 20/05/2010, esecutive ai sensi di legge, con le quali sono state approvate, con decorrenza 1° gennaio 2010, le tariffe per l'applicazione della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, confermate anche per l'anno 2016 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 30.04.2016;

CONSIDERATO che, per le tariffe relative all'imposta comunale della pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni, si ritiene dover far riferimento a quelle indicate dal D.Lgs. n. 507/93 come modificato dal D.P.C.M. del 16/02/2001 (G.U. 17/04/2001 n. 89);

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

RITENUTO di approvare le tariffe per l'occupazione del suolo pubblico e per l'imposta comunale della pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2017, confermando quelle in vigore per il 2016;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole dal punto di vista tecnico e contabile, espresso, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente dei Servizi Finanziari, dott. Angelo PEDONE;

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. **che tutto quanto in premessa** riportato forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di confermare** anche per l'anno 2017 le tariffe relative all'imposta comunale della pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni previste al D.Lgs. n. 507/93 come modificato dal D.P.C.M. del 16/02/2001 (G.U. 17/04/2001 n. 89);
3. **di confermare** anche per l'anno 2017, le tariffe approvate nell'anno 2010 e confermate negli anni successivi per la TOSAP;
4. **di stabilire** che le suddette tariffe abbiano decorrenza dal 1° gennaio 2017;
5. **di demandare** al Servizio Tributi l'invio della presente delibera alla Direzione centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, giusta previsione normativa ex art. 13 comma 15 del d.l. 201/11 convertito con legge 214 del 22/12/2011;

6. **di dichiarare** il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. n. 267/2000.



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Trani-Barletta-Andria

2[^] Area Economica Finanziaria - Sportello T.O.S.A.P.

PROSPETTO TARIFFE T.O.S.A.P. 2017

TOSAP OCCUPAZIONI PERMANENTE	Importo Tassa 1[^]Categoria	Importo Tassa 2[^]Categoria
Condotte Irrigue (tariffazione a Kml o frazione)	€ 258,23	€ 232,41
Occupazioni Permanenti (tariffazione a Mq/Mtl o frazione)	€ 41,83	€ 20,92
Passi Carrabili (tariffazione a Mtl o frazione) (art.22 Reg. Com.)	€ 20,92	€ 10,46
TOSAP OCCUPAZIONE TEMPORANEA		
Dal 1° al 14° giorno di occupazione	€ 2,07	€ 1,75
RIDUZIONE DEL 50% per occupazioni uguali o superiori a 15 giorni (Art,45 c.1 – D.Lgs. 507/93) – (Art. 21 Reg. Com.)	€ 1,04	€ 0,88
RIDUZIONE DEL 50% per categoria di appartenenza (Art,45 c.5 – D.Lgs. 507/93) – (Art. 23 c.2 Reg. Com.)	€ 0,52	€ 0,44
RIDUZIONE DEL 50% in convenzione per occupazioni superiori a 30 giorni (Art,45 c.8 – D.Lgs. 507/93) – (Art. 23 c. 4 Reg. Com.)	€ 0,26	€ 0,22
RIDUZIONE 80% per occupazioni a carattere politico culturale e sportivo (Art,45 c.7 – D.Lgs. 507/93) – (Art. 23 c.3 Reg. Com.)	€ 0,41	€ 0,35

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Carlo Casalino



IL SINDACO
avv. Amedeo Bottaro

[Handwritten signature of avv. Amedeo Bottaro]

N° 754 reg. pubblic.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal 16 MAR 2017 al 31 MAR 2017 per
15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato
col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani, 16 MAR 2017



IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Carlo Casalino

[Handwritten signature of dott. Carlo Casalino]

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)
 è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani, 16 MAR 2017



IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Carlo Casalino

[Handwritten signature of dott. Carlo Casalino]